

Torino, li 26/09/2012

Ai soggetti interessati

Prot. n. 11553

Oggetto: Gara europea per l'affidamento del servizio di direzione lavori, misurazione e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento in fase di esecuzione dei lavori (art. 92, D. Lgs. 81/08) inerente l'intervento di realizzazione del nuovo poliambulatorio di Ivrea (TO) (gara 8-2012) - **CHIARIMENTI.**

Con riferimento alla procedura di gara indicata in oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute, si osserva quanto segue.

In merito al quesito 1:

In riferimento alla gara di cui in oggetto chiediamo chiarimenti in merito all'iscrizione in merito ai requisiti di ordine generale previsti al punto 9.1.1 del disciplinare di gare, in particolare chiediamo se l'iscrizione all'albo è obbligatoria solo per il Direttore dei Lavori o lo è anche per i direttori operativi e l'ispettore di cantiere.

Si precisa quanto segue:

Così come previsto al Disciplinare di gara, par. 9.I.1) e 9.I.2), l'incarico di direzione lavori, misurazione e contabilità dovrà essere espletato da **professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali** (r.d. 2537/25, artt. 1 L. 897/38 e 39 D.lgs.163/06 e s.m.i., nonché normative specifiche dei professionisti abilitati allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto o normative equivalenti per concorrenti stabiliti in altri Paesi), **personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta**, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali [ex artt. 42, comma 1, lett. e) e 90, comma 7, D.lgs.163/06 e s.m.i].

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori *ex* art.92, d.lg.81/08 e s.m.i., **è riservato:**

- ai soggetti in possesso dei requisiti ex art. 98 D.lgs.81/08 e s.m.i.;
- alle persone fisiche e giuridiche stabilite in Paesi stranieri, costituite conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

In merito al quesito 2:

*In riferimento alla gara in oggetto, siamo a chiedere il seguente chiarimento: "per quanto riguarda i servizi richiesti al **punto 9.II**), **lettere b), c), e d)** del disciplinare di gara, appartenenti alla classe e categoria **Ib**, si possono considerare anche servizi appartenenti alla classe e categoria superiore **Ic**?*

*chiediamo inoltre, se al fine di soddisfare il requisito di cui alla classe **Ib**, si possono considerare anche servizi in classe superiore **Id**.*

Si precisa quanto segue:

Premesso che si sono considerate le classi e categorie per la qualifica dei progettisti, vista la natura del servizio richiesto, al punto 9.II, lettere b), c) e d) del disciplinare di gara, per quanto riguarda i servizi appartenenti alla classe e categoria **Ib** si possono considerare anche i servizi appartenenti alla classe e categoria superiore **Ic** (art. 14 L. 143/49 e s.m.i. “Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore...”) e anche i servizi appartenenti alla classe e categoria superiore **Id** (art. 14 L. 143/49 e s.m.i. “... in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica.”).

In merito al quesito 3:

La presente per richiedere se l'importo lavori delle opere presentate dal concorrente per il raggiungimento dei requisiti minimi del bando possono essere aggiornati secondo gli indici ISTAT.

Si precisa quanto segue:

L'importo lavori delle opere presentata dal concorrente per il raggiungimento dei requisiti di partecipazione, non può essere aggiornato secondo gli indici ISTAT.

Ciò nasce dalla considerazione per cui, la possibilità di rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti nel caso di specie, espressamente riconosciuta in vigore dell'art. 50 del D.P.R. 554/1999, non è stata recepita nel vigente regolamento (vedasi art. 252 del DPR 207/2010 e s.m.i.).

In merito al quesito 4:

Il Disciplinare di gara riporta all'art. 6 l'ammontare del corrispettivo e le modalità con le quali è stato calcolato, nelle more dell'emanazione del Decreto di cui all'art 9 comma 2 del decreto Legge 24 gennaio 2012 convertito in Legge 24 marzo 2012 n° 27, chiarendo che tale importo è stato quantificato ai sensi del combinato disposto della L. 143/49 del D.M. 4/04/2001 e dell'art 2 L. 248/06 e dell'art 92 D.lgs 163/06.

In merito a tale argomento si chiedono i seguenti chiarimenti:

- a) *Il calcolo dei corrispettivi fa riferimento alle categorie e classi contenute nella tabella B della L.143/49, escludendo dal calcolo delle prestazioni di Direzione dei lavori le prestazioni per le opere strutturali, categoria **Ig**.*

Tuttavia la prestazione di Direttore operativo Strutture è richiesta come requisito minimo per l'organico previsto per lo svolgimento dell'incarico oggetto di Gara.

- b) *Per la determinazione degli importi relativi alla contabilità e misura, e coordinatore sicurezza in esecuzione, si fa riferimento alle classi VIa – IXc – Ig della legge 143/49 che corrispondono rispettivamente a:*

Vla - Ferrovie e strade, Ponti e manufatti isolati strutture speciali

IXc – Gallerie opere sotterranee e subacquee

Ig - Opere strutturali sismiche

In merito ai punti a) e b) si chiede di confermare importi e categorie di calcolo e la congruità del preventivo rispetto alla prestazione richieste e alle figure professionali coinvolte oggetto di affidamento.

Si precisa quanto segue:

Si richiama la risposta fornita al quesito n. 1 del 18 settembre 2012, Prot. n. 11379 - pubblicato sul sito www.scr.piemonte.it .

In merito al quesito 5:

L'art 16 del disciplinare di gara definisce che il ribasso d'offerta non potrà essere superiore alla percentuale del 45% da applicarsi al corrispettivo calcolato per le prestazioni e le spese conglobate (allegato 2).

Nella tabella di calcolo cui si fa riferimento, nella colonna del calcolo delle spese è inserita la seguente dicitura: “Spese conglobate non soggette a ribasso”.

Si chiede se la percentuale massima del 45% sarà valutata sull'intero importo del corrispettivo o solo sul corrispettivo della prestazione come da tariffe escludendo in questo modo gli importi delle spese non soggette a ribasso d'asta.

Si precisa quanto segue:

L'indicazione di cui all'allegato A2 “Calcolo parcella previsionale” è un refuso di cui si chiede di non tener conto.

Come riportato all'art. 16 del Disciplinare di Gara, la busta “C) Offerta Economica” dovrà contenere la dichiarazione di offerta economica, con l'indicazione del **ribasso percentuale unico** (espresso in cifre e in lettere) da applicarsi al corrispettivo a percentuale per le prestazioni e per le spese conglobate previste dalle tariffe professionali (ex dm 4.4.01, art. 2, l. 248/06 e 92, d.lg.163/06) posto a base di gara.

Il Responsabile del Procedimento

Arch. Alberto GORINI

(firmato in originale)